

**Azienda di Servizi alla Persona**  
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE**  
**E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 3 APRILE 2023

**Determinazione dell'Area Affari Generali e Legali n. AGL/12/2023**

<b>AREA PROPONENTE</b>	<b>Area Affari Generali e Legali</b>	
Responsabile del procedimento	Il Dirigente Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (dott. Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
<b>Prot.</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>ASP/ Banca Farmafactoring S.p.a. - R.G. n. 3564 / 2021 – Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa Stefania Novelli - adempimento Sentenza del 10.3.2023.</b>

Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali,

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. DG/44/2021 del 22.06.2021, con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Massimo Meraviglia ed all'Avv. Sabrina Allisio, quali legali interni dell'Amministrazione, di costituirsi nel giudizio promosso da Banca Farmafactoring S.p.a. avanti al Tribunale di Milano, R.G. n. 3564/2021, munendoli di procura alle liti, al fine di rappresentare e difendere l'Azienda e contestare le pretese fatte valere con l'atto di citazione notificato all'Ente in data 28.12.2020;

verificato che nell'atto di citazione parte attrice chiedeva all'Ill.mo Tribunale di giudicare in questi termini:

*“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte della ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (C.F.: 04137830966) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (C.F.: 04137830966) al relativo pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A.:*

*I. € 401.172,39 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 2A e 2B;*

*II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:*

*– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e*

*– con le seguenti decorrenze:*

\* con riferimento alle fatture emesse da “Hera Comm” S.r.l., gli interessi sono dovuti a BFF, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e BFF, con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo,

\* con riferimento alle fatture emesse dalle altre società fornitrici, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura negli elenchi prodotti sub docc. 2A e 2B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;

III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.:

– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

– con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

IV. € 2.360,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;

• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte della ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (C.F.: 04137830966) e, per l’effetto, condannare la ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (C.F.: 04137830966) al pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca Farmafactoring S.p.A. per:

– sorte capitale,

– interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:

• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e

• con le seguenti decorrenze:

○ con riferimento alle fatture emesse da “Hera Comm” S.r.l., gli interessi sono dovuti a BFF, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e BFF, con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo,

○ o con riferimento alle fatture emesse dalle altre società fornitrici, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura negli elenchi prodotti sub docc. 2A e 2B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;

– interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:

• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

– importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;

• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l’eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte della ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (C.F.: 04137830966) e, per l’effetto, condannare la ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO (C.F.: 04137830966) al pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca Farmafactoring S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

- *IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;*

considerato che, con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2021, interveniva in giudizio l’ASP IMMeS e PAT, chiedendo che l’Ill.mo Giudice del Tribunale adito, “*contrasis reiectis*,

***In via principale:***

*rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande di parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, perché infondate in fatto e in diritto.*

***In via subordinata:***

*nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria dell’odierna convenuta, ridurre la pretesa avversaria delle somme dovute e, conseguentemente, accertare e dichiarare la minore entità del credito vantato da Banca Farmafactoring S.p.A. rispetto al quantum dedotto in giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa.*

*In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa e, nella denegata ipotesi di riconoscimento di parziale credito dell’attrice, con richiesta di compensare le spese di lite in relazione alla entità minima del credito reale accertato o, in subordine, commisurarli all’entità del credito riconosciuto, in ogni caso, con addebito di sanzione ex art. 96 c.p.c. come illustrato nel presente atto”;*

constatato che, in seno al giudizio *de quo*, il Tribunale di Milano “*ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:*

- 1) *condanna AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO al pagamento, a favore di BANCA FARMAFACTORING S.P.A., della somma di euro 5.386,74 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal mese successivo alla produzione delle fatture (memoria n. 1: 29.10.2021) al saldo;*
- 2) *condanna AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO al pagamento, a favore di BANCA FARMAFACTORING S.P.A., della somma di euro 832,02, a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002;*
- 3) *compensa integralmente le spese processuali tra le parti”;*

considerato, quindi, che la pronuncia di primo grado ha ridimensionamento consistentemente e sostanzialmente quanto chiesto dall’attrice, accogliendo nel merito le istanze sostenute dall’Azienda, risulta di interesse per questa Amministrazione provvedere al pagamento in favore Banca Farmafactoring S.p.a, della somma, così come determinata in esito al Giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Novelli, recante R.G. n. 3564/2021, pari ad euro 6.218,76 (somma di euro 5.386,74 a titolo di capitale con aggiunta della somma di euro 832,02, a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002) pur con riserva di successivi gravami sempre possibili nei termini di legge;

acclarato che i pagamenti confermati dal Giudice sono tutti riconducibili a pagamenti per cui esiste già provvista economica e conferma dell’esecuzione, tranne che per la somma di euro 832,02, a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002, per cui sarà necessario apposita registrazione contabile della spesa;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Affari Generali, Legali;

attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

### **DISPONE**

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di prendere atto della Sentenza del 10.3.2023, emessa in seno al Giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Novelli, recante R.G. n. 3564/2021, meglio illustrata in precedenza rimettendo gli atti agli Uffici competenti al pagamento delle prestazioni eseguite, impregiudicata la facoltà di proporre appello;
- 2) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento di euro 832,02, a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002, sarà finanziato nell'ambito dell'esercizio 2023 – come da annotazione del Servizio Economico Finanziario budget n. 59/2023 – Co.ge. 70001000400.

Il Dirigente Responsabile dell'Area  
Affari Generali e Legali  
(Avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore  
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,  
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.  
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.